



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 34_2016

Roma, 10 MARZO 2016

**Oggetto: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO
TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITÀ
CONCESSI DAI COMUNI.**

Si pubblica il notiziario della FLP- Dipartimento Studi e Legislazione, n. 12 Prot. n. 0081/FLP2016 dell' 8 Marzo 2016, inerente l'argomento in oggetto, con allegato.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Studi e Legislazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0081/FLP2016

Roma, 08 marzo 2016

NOTIZIARIO N° 12

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI

Gli importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2016.

Circolare INPS n°46 del 2 marzo 2016

La FLP, informa che l'INPS, con la circolare n°46 del 02.03.2016, ha evidenziato che il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.2.2016, ha reso noto che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi, per l'anno 2016, alle prestazioni in oggetto, è risultato pari a - 0,1 per cento.

Pertanto, restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25.3.2015.

Di seguito, si riepilogano per ogni utilità gli importi delle prestazioni in argomento per l'anno 2016 già applicati nell'anno 2015 (circolare INPS n. 64 del 2015).

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto **per l'anno 2016 è pari**, nella misura intera, a **Euro 141,30**.

Per le domande relative al medesimo anno, **il valore dell'ISEE è pari a Euro 8.555,99**.

ASSEGNO DI MATERNITÀ

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016 è pari a **Euro 338,89** per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45.

Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a **Euro 16.954,95**.



Si ricorda che:

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI, è un assegno concesso dai Comuni e pagato dall'Inps. La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni: cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste per il riconoscimento dell'assegno. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF) e deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione reddituale del nucleo familiare. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento. Il diritto all'assegno cessa dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

L'ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps. L'assegno di maternità dei comuni non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. L'assegno di maternità dei comuni spetta: alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie, alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia. Il diritto all'assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

In allegato, la Circolare INPS n° 46 del 2 marzo 2016

Dipartimento Studi e Legislazione